



Bruxelles, 28.5.2020
COM(2020) 460 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo per una transizione giusta

ALLEGATO

"ALLEGATO I

METODO DI ASSEGNAZIONE PER LE RISORSE DEL FONDO PER UNA TRANSIZIONE GIUSTA

Per ciascuno Stato membro la dotazione finanziaria è determinata in conformità al procedimento seguente:

- a) la quota di ciascuno Stato membro è calcolata come la somma ponderata delle quote, determinate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:
 - i) emissioni di gas a effetto serra da impianti industriali nelle regioni di livello NUTS 2 nelle quali l'intensità di carbonio, definita come il rapporto tra le emissioni di gas a effetto serra da impianti industriali trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e il valore aggiunto lordo dell'industria, risulta superiore al doppio della media dell'UE-27. Se tale livello non è superato in nessuna regione di livello NUTS 2 in un dato Stato membro, sono prese in considerazione per il calcolo le emissioni di gas a effetto serra da impianti industriali nella regione di livello NUTS 2 a più alta intensità di carbonio (ponderazione: 49 %),
 - ii) occupazione nell'estrazione di carbone e lignite (ponderazione: 25 %),
 - iii) occupazione nell'industria nelle regioni di livello NUTS 2 prese in considerazione ai fini del punto i) (ponderazione: 25 %),
 - iv) produzione di torba (ponderazione: 0,95 %),
 - v) produzione di scisto bituminoso (ponderazione: 0,05 %);
- b) le dotazioni ottenute applicando la lettera a) sono adeguate per assicurare che nessuno Stato membro riceva un importo superiore a 8 miliardi di EUR (a prezzi 2018). Gli importi superiori a 8 miliardi di EUR per Stato membro sono ridistribuiti in proporzione alle dotazioni di tutti gli altri Stati membri. Le quote degli Stati membri sono ricalcolate di conseguenza;
- c) le quote degli Stati membri ottenute applicando la lettera b) sono adeguate in negativo o positivo moltiplicando per un coefficiente di 1,5 la misura in cui l'RNL pro capite di quello Stato membro (misurato in parità del potere di acquisto) per il periodo 2015-2017, quale utilizzato per la politica di coesione nel contesto dei negoziati sul QFP 2021-2027, è superiore o inferiore all'RNL medio pro capite degli Stati membri dell'UE-27 (media espressa come 100 %).

Tale adeguamento non si applica agli Stati membri la cui dotazione è stata contenuta entro un massimale a norma del punto b);
- d) le dotazioni ottenute applicando la lettera c) sono adeguate per assicurare che la dotazione finale a carico del Fondo dia luogo a una intensità dell'aiuto pro capite (misurata sulla base dell'intera popolazione dello Stato membro) pari almeno a 32 EUR (a prezzi 2018) nell'intero periodo.

¹ Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

Gli importi destinati a garantire l'intensità minima dell'aiuto sono detratti proporzionalmente dalle dotazioni di tutti gli altri Stati membri, ad eccezione degli Stati membri la cui dotazione è stata contenuta entro un massimale a norma del punto b).

La dotazione del Fondo per una transizione giusta va ad aggiungersi alla dotazione ai sensi dell'allegato XXII, paragrafi da 1 a 16, del [nuova proposta di CPR] e non è compresa nella base di calcolo della dotazione cui si applica l'allegato XXII, punti da 10 a 15, del [nuova proposta di CPR].".